

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 21 giugno 2022, n. 19912

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.215/31/2011 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società xxx S.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento per IVA 2006, emessa per omesso versamento dell'imposta a seguito di un controllo automatizzato ex art.54 bis del d.P.R. n.633 del 1972.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale costituisse una violazione di legge superata dal fatto che il credito d'imposta esisteva e che era consentito alla società dimostrare in giudizio la compensabilità del credito entro il termine nel quale il diritto alla detrazione non era ancora scaduto, tenuto anche conto del fatto che il credito era stato riportato nella prima dichiarazione utile dell'anno 2006.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui replicano con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi la società, cancellata dal registro delle imprese, e gli ex soci e successori G.L., G.L., G.D., S.O., A.G., F.P., intervenuti volontariamente.

I controricorrenti hanno inoltre depositato istanza di sospensione del processo per procedura di condono e, quindi, P.F. ha proposto anche ricorso a a seguito di diniego di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 affidato ad un motivo.

Considerato che:

4. In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti della società xxx S.r.l. in liquidazione, in quanto estinta essendo stata cancellata dal registro delle imprese.

5. Dev'essere quindi esaminata la deduzione articolata dai controricorrenti, intervenuti volontariamente quali ex soci e successori della cessata società contribuente, secondo la quale la cartella di pagamento alla base del processo sarebbe stata notificata alla società allorquando era già estinta, deduzione formulata alle pagg,4 e 5 del controricorso, e da qualificarsi come eccezione pregiudiziale.

6. Con compiuta autosufficienza il controricorso riproduce il pertinente passaggio del ricorso introduttivo in cui è stato reso noto che la società era stata «cancellata dal registro delle imprese in data 30.4.2009» e comunque prima della notifica dell'atto impugnato. Egualmente, il controricorso riporta anche il pertinente passaggio delle controdeduzioni in appello secondo cui «successivamente alla cancellazione, in data 10 aprile 2010» è stata notificata la cartella di pagamento presso l'ultimo indirizzo della sede sociale e, pertanto, la questione è stata ritualmente posta all'attenzione del giudice di primo grado e poi d'appello.

7. Questa Sezione ha già affermato che nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa. Peraltro, tale legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., cosicché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle



obbligazioni sociali (Sez. 5 -, Sentenza n. 22014 del 13/10/2020, Rv. 659077 - 01).

8. Inoltre, come insegna già Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, anche nel caso in cui il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società, estinta nelle more. Secondo le Sezioni unite summenzionate e non superate, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente società, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

9. Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente.

10. Per tutte le ragioni che precedono, la notifica della cartella doveva essere indirizzata ai successori della società estinta in data 30.4.2009, mentre non è controverso il fatto che essa sia stata effettuata in data 10 aprile 2010, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, presso l'ultimo indirizzo della sede sociale.

11. Il Collegio osserva anche che la succinta motivazione della sentenza impugnata non fa cenno alla questione e che la stessa intestazione della decisione della CTR riporta la dicitura secondo cui parte appellata è unicamente «xxx. S.r.l.». Inoltre, il corpo della sentenza impugnata riferisce che in primo grado è stato «accolto il ricorso prodotto dalla società xxx a conferma del fatto che è stato considerato sin dal primo grado parte del processo un soggetto estinto e che non risultano essere stati parti del giudizio nei due gradi di merito gli ex soci e successori dell'estinta società, i quali non risultano neppure destinatari della notifica della cartella. Egualmente, il ricorso per Cassazione fa ancora una volta riferimento nell'intestazione all'«xxx S.r.l. in liquidazione» e a tale soggetto, già estinto anteriormente alla notifica della cartella, è stato notificato pure il ricorso avanti a questa Corte.

12. Da quanto precede, pronunciando sul ricorso, con assorbimento di ogni altra eccezione preliminare e questione di merito, incluso il motivo di ricorso principale, i due motivi di ricorso incidentale condizionato e il motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, la Corte cassa la sentenza impugnata e il processo va dichiarato nullo ex art.382 comma 3 cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta in primo grado dalla società «in persona dell'ex liquidatore sig. F.P.», come si legge a pag.2 del ricorso.

13. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata solo successivamente all'incardinamento del presente giudizio di legittimità.

14. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'estinta società Emporio del Mobile & Co. S.r.l. in liquidazione;

pronunciando sul ricorso, assorbito il motivo di ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato e il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, dichiara nullo il giudizio e cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo.

Compensa le spese di lite.

